



CITTÀ DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Il Sindaco

FZ/mn

Prot. n. 0016075 / 06.09.01

ORDINANZA N. 139/2015

ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE DI FOSSI, CANALI DI SCOLO, ALBERATURE, SIEPI, SCARPATE E RIPE STRADALI E CURA DEI TERRENI

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE, con frequenza sempre maggiore, le recenti e copiose piogge e nevicate nel territorio comunale di Castel San Pietro Terme e nel resto del territorio regionale e nazionale, hanno prodotto fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione delle sedi stradali con fango ed acqua, di cedimento delle scarpate laterali delle strade, di caduta di alberature e rami, con grave pregiudizio della pubblica sicurezza ed incolumità;

ACCERTATO CHE i fenomeni sopra specificati, oltre che all'intensità degli eventi atmosferici (pioggia, vento e neve) possono essere causati:

- dalla occlusione, come dalla mancata o scarsa manutenzione o regimazione degli scoli privati o pubblici adiacenti le proprietà private (a cielo aperto o in condotta) e delle tubazioni sottostanti i passi carrai privati, i cui alvei spesso sono invasi da vegetazione infestante con pregiudizio per il libero deflusso delle acque;
- da lavori di aratura dei terreni agricoli, che si estendono fino ai margini delle strade e/o delle scarpate con grave danno per le stesse;
- dalla insufficiente sezione o errata quota delle tubazioni sottostanti i passi carrai privati;
- dalla presenza di manufatti solitamente ad uso irriguo che limitano il libero deflusso a valle delle maggiori portate;
- dalla eliminazione dei fossi con modifica del sistema di regimazione delle acque;
- dalla presenza di alberature e siepi vive invadenti le carreggiate stradali, di piante radicate sul ciglio stradale e/o in proprietà privata che risultano ammalorate e suscettibili di caduta, di rami pendenti sulla sede stradale, di piantagioni collocate in posizioni pericolose o che limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade pubbliche;

VERIFICATO CHE i proprietari dei fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti atti a mantenere i propri fondi in modo tale da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e di incolumità dei pedoni e del traffico carrabile, ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;

RITENUTO CHE, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge e di evitare situazioni pericolose per la pubblica incolumità, occorre ripristinare o mantenere in efficienza gli alvei dei corsi d'acqua, nonché dei fossati e dei canali presenti in tutto il territorio comunale;

RITENUTO INOLTRE CHE, al fine di garantire la incolumità pubblica di pedoni e veicoli occorre verificare e garantire la stabilità di alberature e rami che possono interferire con la viabilità pubblica e privata di uso pubblico;

RILEVATO CHE eventuali cattive condizioni di viabilità sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale (come definito dal Codice della Strada e dagli strumenti urbanistici vigenti), nonché la rimozione immediata delle zolle o di altro materiale della lavorazione dei campi;

Ritenuto di non dover procedere all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., data la generalità dei destinatari a cui è indirizzato il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico degli Enti Locali", art. 50 e 54 che attribuisce al Sindaco quale ufficiale di governo le competenze in materia di garantire e sovrintendere alla sicurezza pubblica;

Vista la Legge 24/02/1992 N. 225 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

Visto il D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. "Codice della Strada" art. 3-29-30-31 ed il D.Lgs. n. 495/1992 e ss.mm.ii. relativo "Regolamento di Esecuzione";

Visto il D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

Visto il Codice Civile, art. 868-892-894-895-896-897;

Vista la L.R. 24 maggio 2013, n. 4 "Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. Modifiche alla ... Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 (disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale)...";

Visto il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale vigente;

Visto il Regolamento Comunale del Verde vigente;

Visto il PRG VG/99 e successive varianti;

Visto il RUE adottato il 01/08/2013 con Delibera di CC n. 72;

Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il 13/05/2015 alla presenza dell'arch. Fausto Zanetti, responsabile del Servizio Edilizia e Territorio, arch. Naldi Manuela, responsabile dell'U.O. Ambiente e Tutela del Paesaggio, ing. Alessandro Cardone, responsabile del Servizio Opere Pubbliche, Isp. Sgarzi Alessandro e Comandante Stefano Bolognesi del Corpo di Polizia Municipale;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di immobili (quali terreni, fabbricati e pertinenze, ecc) confinanti con corsi d'acqua, sia pubblici che privati, strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico situati nel comune di Castel San Pietro Terme ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, di provvedere in maniera continuativa e comunque non meno di due volte all'anno alla manutenzione dei terreni incolti, ad eseguire le opere necessarie per impedire il ristagno di acqua nei fossi e/o canali che trascinando possono cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità, come di seguito elencato:

- 1 – Escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nel sistema di raccolta principale;
- 2 – Realizzazione di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà e di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o mancato deflusso delle acque e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità;
- 3 – Rimozione tempestiva delle frane ed effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
- 4 – Manutenzione delle siepi, taglio dei rami e delle alberature e piante, con rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti prodotti nelle aree private site nelle vicinanze delle abitazioni ed in particolare nelle aree private prospicienti alle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico o che ricadono su di esse, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;

E DI PROVVEDERE

Secondo le disposizioni regolamentari in materia e per il tratto di propria competenza:

1. **Alla verifica, messa in sicurezza, taglio ove necessario, di tutti gli esemplari arborei, arbustivi e rami (alberi inclinati verso la strada, stato vegetativo critico – chioma <40%, infestate da vegetazione rampicante), in stato di pericolo per la pubblica incolumità e sicurezza, ricadenti nella fascia di tre metri dal confine stradale e comunque anche le alberature al di fuori dalla fascia indicata che, per dimensioni e posizione, presentano un potenziale pericolo in termini di ribaltamento per la pubblica via, secondo le specifiche direttive della vigente legislazione in materia oltre che alla rimozione degli esemplari già caduti;**
2. **Al continuo monitoraggio di tutti gli esemplari che, nelle suddette posizioni, non vengono abbattuti;**
3. **Alla manutenzione, ripristino e pulizia delle ripe e scarpate stradali, sia a monte che a valle delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti o altri danni al corpo stradale con l'esecuzione, ove occorre, di opere di mantenimento;**
4. **A garantire la corretta regimazione delle acque attraverso il mantenimento e la pulizia dei fossi nei terreni agricoli coltivati ed incolti, sui terreni di pertinenza dei fabbricati e lungo le strade pubbliche in modo da evitare, anche nei casi di piogge cospicue e prolungate, il verificarsi di fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione con fango ed acqua delle sedi stradali pubbliche, il cedimento di scarpate con invasione della viabilità pubblica e dei corsi d'acqua, al fine di evitare gravi danni materiali e disagi alla popolazione ed il grave pregiudizio della pubblica incolumità e sicurezza, in particolare con l'esecuzione:**
 - **Di tutte le normali pratiche agricole, adeguate alla conformazione, tipo e uso del terreno da mantenere sempre in buono stato di efficienza, con realizzazione di solchi trasversali sugli appezzamenti di terreno in pendenza, canali di raccolta e di conduzione degli scoli verso fossi e canali da realizzare o esistenti, purchè idonei al maggior carico, ovvero verso corsi d'acqua naturali, pozzetti di raccolta predisposti a tale servizio;**



5. **Ad effettuare la continua pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e veicolare da ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata e, durante le nevicate, allo sgombero della neve nei tratti prospicienti la proprietà privata;**
6. **A conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere in modo tale da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;**
7. **Evitare di eseguire lavori di aratura e qualsiasi movimento di terreno, lo sradicamento e la bruciatura di ceppi di alberi che sostengono le ripe, per una distanza orizzontale di almeno due metri dal ciglio stradale;**

E' fatta salva ogni altra disposizione in merito alle distanze e fasce di rispetto della sede stradale pubblica dettate dal Codice Civile, Codice della Strada e dalle vigenti normativa in materia, anche non espressamente richiamata nella presente Ordinanza.

PREAVVISA

Che qualora dalle inadempienze delle disposizioni sopra specificate possa derivare un pericolo alla pubblica incolumità e sicurezza, ovvero in caso di ostinata inadempienza, anche a seguito di diffida, l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione dei lavori d'ufficio e con successiva attivazione di procedura di recupero delle spese a carico-soggetti inadempienti, anche per il tramite di soggetti appositamente incaricati con specifica procedura di cessione del credito.

Che è assolutamente vietato procedere alla pulizia attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di prodotti chimici diserbanti e dissecanti non espressamente autorizzati dall'autorità competente e rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua e le scarpate delle strade;

Che il materiale proveniente dalla pulitura degli scolli, fossi, scarpate, ecc, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati e trasferito in discarica o smaltito tramite apposita ditta autorizzata secondo le vigenti disposizioni normative in materia;

Di premunirsi, per l'esecuzione di quanto sopra ordinato, dell'apposito titolo abilitativo e/o Autorizzazione e/o Comunicazione da parte degli Enti competenti in materia qualora previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

Che i trasgressori delle presenti disposizioni saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Nuovo Codice della Strada e dai vigenti Regolamenti comunali in materia, nonché al risarcimento del danno arrecato ed al ripristino dello stato dei luoghi;

In particolare per le trasgressioni comprese nel Nuovo Codice della Strada saranno applicate le corrispondenti sanzioni in esso previste;

Per le sanzioni amministrative pecuniarie non previste nel Codice della Strada si stabilisce quanto segue:

- per le trasgressioni alle presenti disposizioni ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali, saranno applicate le corrispondenti sanzioni in essi previste;
- per ogni altra trasgressione non compresa nei casi sopra indicati, sarà applicata la sanzione fissa da 25€ a €250,00;

Che qualsiasi danno a terzi che dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento di quanto previsto nella presente Ordinanza è a carico del privato secondo la sopra citata normativa ed è pertanto posto in capo al soggetto inadempiente, che dovrà versare ogni danno unitamente alle spese sostenute da parte di questa Amministrazione;

Che tutte le responsabilità civili e penali dovute alle inadempienze al presente Atto sono a carico del soggetto inadempiente;

DISPONE CHE

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le forze dell'Ordine presenti sul territorio, sono incaricati di controllare sulla corretta esecuzione del presente atto.

Copia della presente viene immediatamente trasmessa alla Prefettura di Bologna, alla Città Metropolitana di Bologna, al Servizio Risorse Forestali della Città Metropolitana, al Nucleo Ambientale Polizia Metropolitana, al Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Imola, al Comando dei Carabinieri di Castel San Pietro Terme, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Bologna, al Servizio Tecnico di Bacino del Reno della regione Emilia Romagna, al Consorzio della Bonifica Renana, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Nuovo Circondario Imolese, al Dirigente dell'Area Servizi al Territorio, al Segretario comunale, alla Polizia Municipale, al Servizio Manutenzione e Lavori Pubblici, al Servizio Opere Pubbliche, all'Albo Pretorio, all'Ufficio Stampa, al Servizio Attività Produttive, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Ai termini della legge 07-08-90 n.241, art. 4 e segg., si comunica che l'ufficio referente è: il Servizio Edilizia e Territorio - responsabile: **Arch. Fausto Zanetti** - U.O. Ambiente e Tutela del Paesaggio – responsabile: **arch. Naldi Manuela** e che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Servizi Al Territorio: **arch. Ivano Serrantoni**.

La presente Ordinanza abbia **validità a tempo indeterminato** e venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ed immediatamente diffusa mediante l'affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e comunicata alle associazioni locali degli agricoltori, affinché ne diano comunicazione agli iscritti operanti sul territorio comunale.

Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 l'Unità Operativa Servizi Amministrativi Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive SUE-SUAP provvederà alla pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale i dati relativi al presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, addì,



IL SINDACO
(Fausto Tinti)



16 LUG. 2015

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE:

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel Termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

